

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
U del 25/09/2015 Prot.: 0019995 Titolario 1.8.2.6
CRV CRV spc-UPA

19995

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 58
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Maurizio Conte,
Andrea Bassi e Giovanna Negro relativa a: "STAGIONE
VENATORIA 2015/2016: APPLICAZIONE DEL REGIME DI
DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1,
LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30
NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE
DEGLI UCCELLI SELVATICI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciampetti)

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Roberto Valente

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 58

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Conte, Negro e Bassi

STAGIONE VENATORIA 2015/2016: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 settembre 2015.

STAGIONE VENATORIA 2015/2016: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Relazione:

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent'anni dalla direttiva 409/79/CEE (ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), sono stati recepiti a livello di ordinamento nazionale dall'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992 (come introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221).

Nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, "a cascata", situazioni diffuse di non corretto recepimento della direttiva e quindi l'avvio di procedure di infrazione sia a carico della legge n. 221/2001 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di "ordinarietà" dei prelievi, che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale (nel caso della Regione Veneto, la legge regionale n. 13/2005) ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnico-scientifico a cadenza annuale.

Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione con i competenti uffici comunitari nell'ambito della quale, anche sulla base dell'apporto fondamentale fornito dalla guida interpretativa sulla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea nonché supportati da una giurisprudenza della Corte di giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c) della direttiva (si cita, al riguardo, la sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02), si è preso atto dei contenuti di un intervento emendativo ritenuto idoneo a superare i rilievi, rivelatisi insuperabili, formulati dalla Commissione europea a carico della richiamata legge n. 157 del 1992 (modificata di recente dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 "legge comunitaria 2009") e della legge quadro regionale. Fondamentali, sotto i profili di merito, risultano il carattere non più pluriennale dell'atto di autorizzazione ed il sistema di monitoraggio positivamente sperimentato dalla Regione Veneto che consente di rispettare il carniere regionale massimo autorizzato.

Dunque, a livello di ordinamento regionale del Veneto, l'istituto dei "prelievi in deroga" è stato recepito dalla legge regionale n. 13 del 2005 che, con la modifica operata dalla legge regionale n. 24 del 2007 e per le ragioni sopra illustrate, è venuta ad assumere la connotazione di una legge quadro non autoapplicativa, la cui concreta applicazione non costituisce più un automatismo a cadenza annuale e a tempo indeterminato, bensì può essere oggetto di specifica attivazione e a cadenza solo annuale, ove sia preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni previste.

L'applicazione del regime di deroga nell'ordinamento della Regione del Veneto è stato disciplinato sia con interventi legislativi (dapprima a cadenza pluriennale e a seguire con interventi a cadenza annuale) sia in via amministrativa.

Dei primi si ricordano le leggi regionali n. 7 del 2002 (per il biennio 2002-2004, la legge n. 13 del 2005 (per il quinquennio 2005-2010), la legge regionale n. 24 del 2007 (relativa alla stagione venatoria 2007-2008) e la legge regionale n. 13 del 2008 (per la stagione venatoria 2008-2009).

Con riferimento alle stagioni venatorie 2009-2010 e 2010-2011, l'attuazione è avvenuta in via amministrativa, ovvero con deliberazioni della Giunta regionale (DGR n. 2141 del 14 luglio 2009, DGR n. 1730 del 29 giugno 2010 e DGR n. 1506 del 20 settembre 2011).

È sulla base di dette premesse che viene autorizzata, nei limiti di cui all'allegato A, l'applicazione per la stagione venatoria 2015-2016 del regime di deroga previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (ex direttiva 79/409/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1992 articolo 19 bis, e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia, al riguardo, che l'applicazione per la stagione venatoria 2015-2016 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando beninteso il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una "domanda venatoria" fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

Si sottolinea il fatto che il rispetto dei massimali di prelievo per specie stabiliti dall'allegato A è garantito dal sistema di monitoraggio quindicinale già sperimentato con successo dalla Regione Veneto. Detto sistema, la cui congruità è stata a suo tempo pienamente riconosciuta dai competenti uffici comunitari, ha consentito, sulla base di una pronta e responsabile adesione del mondo venatorio, non solo di preconstituire riscontri convincenti nell'ambito della citata procedura di infrazione, ma anche di raccogliere dati statistici relativi ai prelievi che consentiranno in futuro di attivare una vera e propria banca dati.

Il progetto di legge si compone di due articoli e due allegati.

L'articolo 1, comma primo, dispone l'attivazione nel Veneto del regime derogatorio di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c) della direttiva n. 2009/147/CE limitatamente alla stagione venatoria 2015-2016. L'articolo chiarisce che detto regime soggiace, a livello di ordinamento nazionale, alle disposizioni di cui alla legge quadro nazionale n. 221/2002 e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24. L'articolo 1, in combinato disposto con l'allegato A, chiarisce quali sono le specie ammesse allo specifico regime derogatorio (storno, fringuello e peppola), quali sono i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) per singolo cacciatore, quali sono i periodi di caccia consentiti, qual è il limite massimo di prelievo a livello regionale per singola specie, quali sono le motivazioni che sono alla base dell'attivazione dello specifico regime di deroga.

L'articolo 1, comma secondo, in combinato disposto con l'allegato B, definisce in modo puntuale quali sono le incombenze da assolvere (a livello provinciale, a livello regionale ed in capo ai singoli cacciatori) per assicurare il

monitoraggio quindicinale previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

Segue e conclude l'articolo 2 relativo alla entrata in vigore.

STAGIONE VENATORIA 2015/2016: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 1 - Stagione venatoria 2015-2016: applicazione regime di deroga.

1. Per la stagione venatoria 2015-2016 i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, nei limiti e per le motivazioni di cui all'allegato A.

2. Per la stagione venatoria 2015-2016 il monitoraggio quindicinale di cui al comma 1 dell'articolo 2 ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 si effettua secondo le modalità previste nell'allegato B.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Stagione venatoria 2015-2016: applicazione regime di deroga.....	4
Art. 2 - Entrata in vigore.....	4



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 58 RELATIVO A:

STAGIONE VENATORIA 2015/2016: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

**ALLEGATI
A - B**

ALLEGATO A

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livello regionale

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
STORNO Sturnus vulgaris	20	100	Dalla quarta domenica di settembre al 31 dicembre	163.593
FRINGUELLO Fringilla coelebs	20	100	Dalla quarta domenica di settembre al 31 dicembre	465.937
PEPPOLA (Fringilla montifringilla)	5	25	Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre	81.190

Motivazioni

L'applicazione per la stagione venatoria 2015-2016 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

ALLEGATO B

Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all'articolo 2 ter, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- 1) Le Amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.
- 2) Le Amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

CACCIATORI

- 1) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.
- 2) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell'apposito spazio intermedio.
- 3) Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all'atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

REGIONE VENETO

- 1) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle Province, provvede, per il tramite della competente Struttura Regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:
 - a. al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24;
 - b. alle Province per gli adempimenti di competenza.

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, sommario
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata). (1)

Articolo 9

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) .

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005)

DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409/CEE"

Art. 2 ter - *Prelievi venatori in deroga.*

1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", e l'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993 . (1)

(1) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24

ALLEGATO A

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livello regionale

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
STORNO Sturnus vulgaris	20	100	Dalla quarta domenica di settembre al 31 dicembre	163.593
FRINGUELLO Fringilla coelebs	20	100	Dalla quarta domenica di settembre al 31 dicembre	465.937
PEPPOLA (Fringilla montifringilla)	5	25	Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre	81.190

Motivazioni

L'applicazione per la stagione venatoria 2015-2016 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

ALLEGATO B

Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all'articolo 2 ter, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- 1) Le Amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.
- 2) Le Amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

CACCIATORI

- 1) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.
- 2) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell'apposito spazio intermedio.
- 3) Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all'atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

REGIONE VENETO

- 1) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle Province, provvede, per il tramite della competente Struttura Regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:
 - a. al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24;
 - b. alle Province per gli adempimenti di competenza.

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, sommario
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata). (1)

Articolo 9

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) .

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005)

DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409/CEE"

Art. 2 ter - *Prelievi venatori in deroga.*

1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", e l'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993 . (1)

(1) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24